



Comune di Gropparello

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero

REGOLAMENTO

per la disciplina

dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 in data 29/04/2014
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data 28/07/2015

INDICE

CAPITOLO 1 - Disciplina generale	“IUC” Imposta Unica Comunale	
- Articolo 1	Oggetto	pag. 4
- Articolo 2	Soggetto attivo	pag. 4
CAPITOLO 2 - “IMU” Imposta Municipale Propria		
- Articolo 3	Assimilazione all’abitazione principale	pag. 5
- Articolo 4	Determinazione dei valori venali per le aree edificabili	pag. 5
- Articolo 5	Riduzione d’imposta per immobili inagibili ed inabitabili	pag. 6
- Articolo 6	Versamenti	pag. 7
CAPITOLO 3 - “TASI” Tributo sui servizi indivisibili		
- Articolo 7	Soggetti passivi	pag. 9
- Articolo 8	Base imponibile	pag. 9
- Articolo 9	Aliquote	pag. 10
- Articolo 10	Versamenti	pag. 10
CAPITOLO 4 - “TARI” Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti		
- Articolo 11	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 11
- Articolo 12	Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 11
- Articolo 13	Presupposto per l'applicazione della TARI	pag. 11
- Articolo 14	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	pag. 12
- Articolo 15	Superficie degli immobili	pag. 13
- Articolo 16	Esclusioni dalla TARI	pag. 14
- Articolo 17	Costo di gestione	pag. 16
- Articolo 18	Determinazione della tariffa	pag. 16
- Articolo 19	Periodi di applicazione del tributo	pag. 17
- Articolo 20	Categorie di utenza	pag. 17
- Articolo 21	Scuole statali	pag. 18
- Articolo 22	Tributo giornaliero	pag. 19
- Articolo 23	Tributo provinciale	pag. 19
- Articolo 24	Riduzioni del tributo	pag. 19
- Articolo 25	Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 20
- Articolo 26	Ulteriori riduzioni o agevolazioni per le utenze non domestiche	pag. 21
- Articolo 27	Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	pag. 22
- Articolo 28	A agevolazioni	pag. 22
- Articolo 29	Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	pag. 23
- Articolo 30	Dichiarazione	pag. 23

- Articolo 31 Riscossione pag. 25
- Articolo 32 Solleciti di pagamento pag. 25

CAPITOLO 5 - Disposizioni comuni

- Articolo 33 Attività di controllo ed interessi moratori pag. 26
- Articolo 34 Rimborsi e compensazione pag. 26
- Articolo 35 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento pag. 27
- Articolo 36 Riscossione coattiva pag. 28

CAPITOLO 6 - Norme finali e transitorie

- Articolo 37 Clausola di adeguamento pag. 29
- Articolo 38 Entrata in vigore pag. 29

CAPITOLO 1

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'**Imposta Unica Comunale – I.U.C.**, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).
2. La **IUC** si compone di tre distinte tipologie di tributo:
 - **IMU** imposta municipale propria di natura patrimoniale;
 - **TASI** tributo riferito ai servizi indivisibili legati all'immobile;
 - **TARI** tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'**Imposta Unica Comunale – I.U.C.** è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

CAPITOLO 2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

Art. 3 – Assimilazione all’abitazione principale

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale di ciascun Comune che svolge il servizio tributi in forma associata può determinare (ed aggiornare periodicamente), per zone omogenee e per localizzazione delle aree nell’ambito comunale, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune; nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare un esplicito aggiornamento dei valori, gli stessi saranno comunque annualmente adeguati in ragione dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
3. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori come determinati al comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

4. L'assoggettamento ad imposta ricorre sia nei casi di capacità edificatoria in forma diretta (sul lotto oggetto di intervento), sia in quelli in cui detta capacità è trasferibile, mediante l'istituto della compensazione urbanistica ossia trasferimento della capacità edificatoria.

5. I valori delle aree edificabili di cui al comma 2 potranno essere ridotti del 50% nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni e/o particolare forma dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà; la stessa riduzione si applica nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che, con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione. È altresì applicabile una riduzione di una percentuale determinabile di volta in volta per il caso specifico, nel caso della presenza di servitù che limitano l'effettiva edificabilità ovvero costituiscono oneri (ad es. spostamento reti di sottoservizi) da sostenere per poter procedere all'edificabilità effettiva; per tali valutazioni potranno essere applicati i principi del "Metodo del valore complementare" definito nell'allegato A.

6. Per la determinazione dei valori medi venali di cui al comma 2, la Giunta comunale dovrà attenersi ai criteri di stima di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come da D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. ;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. *Strutture orizzontali (es. solai, travi, copertura) con funzione strutturale con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;*
 - b. *Strutture verticali (muri, pilastri) con funzione strutturale con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
 - c. *Edifici per i quali è stato emesso provvedimento dall'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o messa in sicurezza atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;*
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti: luce, acqua, in presenza di almeno una delle suddette reti collocate ad una distanza non superiore a 200 metri;
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; il costo della perizia a carico del proprietario sarà quantificato dalla Giunta Comunale;

5. In alternativa, la situazione di fatto da cui si evince l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze;
7. L'Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 6 o accertamento di cui al punto 4 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata;
8. La riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
9. Il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarato all'Ufficio Tributi del Comune secondo i termini e le modalità della normativa vigente

Art. 6 - Versamenti

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati, anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che l'imposta dovuta risulti interamente versata.
2. Il versamento d'acconto dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti da persone decedute entro il 16 giugno è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 giugno successivo. Il versamento del saldo dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 16 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 dicembre successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.
3. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il secondo grado.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

CAPITOLO 3

Regolamento componente TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
2. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 8 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 4 del presente regolamento (valore venale in comune commercio ai fini IMU).
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 9 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali detrazioni entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 10 – Versamenti

1. Il soggetto passivo effettua il versamento, in autoliquidazione, del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate:
 - a. la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, ove non siano già state deliberate le aliquote dell'anno in corso;
 - b. la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
3. Il versamento d'acconto dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti da persone decedute entro il 16 giugno è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 giugno successivo. Il versamento del saldo dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 16 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 dicembre successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.
4. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il secondo grado.
5. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

CAPITOLO 4

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 11 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 12 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento e al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/1998.

Art. 13 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la

loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree scoperte operative, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 16;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

3. La presenza di mobili o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, comma 6.

Art. 14 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori; in mancanza il possessore dell'immobile;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza il possessore dell'immobile.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che

gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 15 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la

dichiarazione, di cui al successivo articolo 30, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta .

Art. 16 – Esclusioni dalla TARI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) le aree adibite a verde;

2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) cantine, tettoie, soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; legnaie, stalle, fienili, depositi agricoli e simili;
 - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o la data di effettivo utilizzo dei locali;
 - g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili, come da specifiche previste dall'art. 5 del presente regolamento;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - j) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - sono escluse dalla TARI: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonna di erogazione.

3. Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- b. con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:

sono escluse dalla TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

sono soggette alla TARI: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati, non avviati a spese del produttore al recupero.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti attraverso imprese abilitate; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 17 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvati dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti al personale dipendente.

Art. 18 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 19 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all'art. 14 – comma 3.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 20 – Categorie di utenza

1. La TARI prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 30.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

3. **Utenze non domestiche:** la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuzione sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'assegnazione di un' utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente comma 3) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti .

Art. 22 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 24 - Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% se la distanza

dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri.

2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
5. Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460 il tributo relativo ai locali e alle aree sede delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze è ridotto del 50%. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e non eccede il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
6. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%
 - c) Abitazioni occupate da imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 15%
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello

predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo,
 - di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto – da parte degli incaricati del Gestore del servizio rifiuti o del Comune – l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
4. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.
 5. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
 6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 26 Ulteriori Riduzioni o agevolazioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo, il quinto ed il sesto comma dell'articolo 25.
4. La tariffa si applica in misura ridotta sino ad un massimo del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a: Bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ,pub che pur garantendo un'apertura annuale dell'attività di fatto lavorano stagionalmente, prevalentemente nel periodo estivo, poiché patiscono lo spopolamento del territorio nel periodo invernale e risentono del flusso turistico stagionale.
5. La riduzione è applicata nel limite sopra indicato e proporzionata alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, messe a disposizione annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, e a tal fine destinate in sede di deliberazione annuale delle tariffe.
6. La riduzione è applicata in misura proporzionale alla superficie dei locali e aree scoperte, dichiarata dalle categorie oggetto di riduzione indicate al precedente comma 4.
7. La copertura delle riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Art. 27 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

• officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	60%
• elettrauto	60%
• falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	60%
• officine di carpenteria metallica	60%
• tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	60%
• officine per la fabbricazione di strutture metalliche	60%
• officine per la fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi	60%
• dentisti ,odontotecnici, ambulatori veterinari, ambulatori medici	10%

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata all'art. 16 – comma 5 del presente regolamento.

Art. 28 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 70% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 10% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su

modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

3. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 27, comma 1, del presente regolamento.

4. È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

1) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; la riduzione che comunque non potrà superare il 30 % della parte variabile della tariffa, è così determinata:

a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;

b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

2) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

3) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto " ancora utili ", è applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa.

4) alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel " (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa.

Art. 29 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

Art. 30 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 14 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
- gli identificativi catastali.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il **10 gennaio** dell'anno successivo alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 31 – Riscossione

1. La TARI viene liquidata in tre rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - ⇒ 31 maggio
 - ⇒ 31 Luglio
 - ⇒ 30 Novembre
2. È consentito in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 31 Luglio di ciascun anno.
3. La comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente con posta elettronica certificata.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Per l'anno 2014, fino all'approvazione delle tariffe Tari, la liquidazione degli acconti è effettuata con riferimento alla quota comunale delle tariffe Tares deliberate per l'anno 2013.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.

Art. 32 - Solleciti di pagamento

1. In caso di mancato versamento di una o più rate TARI alle date stabilite dal presente regolamento, il Funzionario Responsabile provvede a notificare al contribuente, con spese a Suo carico, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Funzionario Responsabile provvede a notificare avviso d'accertamento con applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 – Attività di controllo ed interessi moratori.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. Sulle somme dovute, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi definiti con Regolamento delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare complessivo (tributo, sanzioni e interessi) dovuto non sia superiore all'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 34 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso definito con Regolamento delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per il medesimo tributo. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso del tributo di importi uguali o inferiori a euro 20,00.

Art. 35 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni.
2. Per importi complessivamente dovuti dal contribuente superiori a 15.000,00 euro, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 può essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La fidejussione dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune.
3. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
4. La richiesta di rateazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 15.000,00, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti (bancari, postali o di deposito) e titoli con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende la riscossione coattiva.
7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di fidejussione, il Funzionario Responsabile del Tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- c. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 36 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora il tributo dovuto non sia superiore o uguale all'importo di € 20,00 comprensivo di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

CAPITOLO 6

Norme finali e transitorie

Art. 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre